

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 360

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VISCO, CHIARANTE, RANIERI, TEDESCO TATÒ, BARBIERI, PEDRAZZI CIPOLLA, ROGNONI, BRINA, DANIELE GALDI, GAROFALO, LONDEI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, PELLEGGIATI, PELLEGRINO, SMURAGLIA e BRESCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1992

Istituzione e disciplina di fondi pensione

ONOREVOLI SENATORI. — Da molto tempo si discute dell'opportunità, anzi secondo molti, della necessità, di promuovere lo sviluppo di fondi pensione anche in Italia come avviene in molti altri Paesi, anche europei. L'utilità dei fondi pensione può essere vista soprattutto in relazione allo sviluppo e al buon funzionamento dei mercati finanziari nei quali sempre più importante risulta la presenza di investitori istituzionali di grandi dimensioni. Un numero molto rilevante di convegni e di studi sono stati effettuati in questi anni e numerose ipotesi e proposte sono state avanzate da più parti; i fondi infatti, potrebbero rappresentare una parte rilevante della industria finanziaria del futuro (anche perchè privilegiata sotto vari

aspetti: soprattutto certezza dell'incremento dei flussi finanziari e benefici fiscali) e quindi un'occasione importante di affari.

Il problema è capire perchè in Italia, nonostante la normativa fiscale estremamente favorevole, lo sviluppo dei fondi pensione sia rimasto così stentato ed inadeguato. La spiegazione più diffusa e propagandata fa riferimento all'eccessiva generosità del nostro sistema previdenziale pubblico che disincentiverebbe la previdenza privata.

Si è così affermata in Italia una linea di pensiero, e di proposta politica, che ritiene che il sistema pensionistico italiano debba essere ridimensionato per lasciare spazio allo sviluppo dei fondi pensione. Si tratta di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un punto di vista non corretto e non condivisibile. Il sistema previdenziale pubblico deve essere riformato profondamente per la buona ragione che in caso contrario esso sarebbe destinato al fallimento certo perchè i parametri che lo governano non garantiscono il suo funzionamento in equilibrio, ma non certo perchè esso potrebbe spiazzare il *business* della previdenza integrativa. La tesi ricordata, inoltre, trascura il fatto che, se si tagliassero drasticamente le coperture pensionistiche, il costo dell'operazione cadrebbe in misura rilevante sullo Stato in quanto, dal momento che le pensioni già erogate (e anche i diritti maturati) non potrebbero essere ridotte, la perdita di gettito fiscale e contributivo derivante dal massiccio ricorso (indotto dalla necessità) dei cittadini (più abbienti) ai fondi pensione creerebbe uno squilibrio nel bilancio pubblico che si aggiungerebbe a quelli già esistenti, e che durerebbe per almeno una generazione. Del resto non si capisce perchè i mercati finanziari (e gli operatori finanziari) dovrebbero pretendere un sussidio a carico della collettività per poter funzionare adeguatamente.

In verità esiste un'altra spiegazione ben più solida e convincente del mancato sviluppo dei fondi pensione, e consiste nell'esistenza in Italia, e solo in Italia, dell'istituto del trattamento di fine rapporto (TFR) che consiste nell'accantonamento presso l'impresa o il datore di lavoro di una rilevante percentuale della retribuzione annua lorda di ciascun lavoratore (il 7,41 per il settore privato, e percentuali non dissimili nei diversi comparti del settore pubblico) ad un tasso di rendimento men che simbolico. Nella tavola 1 allegata alla presente relazione sono sintetizzati i parametri fondamentali che determinano il funzionamento del TFR nei vari settori. Come si vede esistono differenze non trascurabili tra i diversi settori.

Tuttavia le risorse che vengono così accantonate sono ingenti come risulta dal prospetto seguente, che si riferisce al solo settore privato:

1985: 15.400 miliardi;
1986: 16.300 miliardi;

1987: 18.300 miliardi;
1988: 19.800 miliardi;
1989: 21.700 miliardi;
1990: 24.000 miliardi;

nel 1992 il flusso di fondi TFR relativo al settore privato raggiungerà la rilevante somma di lire 27/28.000 miliardi, cui vanno aggiunti oltre lire 7.000 miliardi provenienti dal settore pubblico (lire 3.800 miliardi nel 1985).

Si tratta di cifre poderose, paragonabili a quelle che vengono accantonate in altri Paesi nei fondi pensioni esterni al sistema delle imprese. Per esempio nel Regno Unito nel 1984 gli investimenti nei fondi pensione ammontavano a 7 miliardi di sterline e, al momento attuale, non dovrebbero risultare inferiori ai 10 miliardi, che corrispondono ad un cifra inferiore a quella che in Italia finanzia il TFR: ebbene nel Regno Unito i fondi pensione possiedono circa il 30 per cento del capitale delle imprese britanniche, ed è noto il loro ruolo e la loro funzione nello sviluppo del mercato finanziario del Paese.

In altre parole, in Italia i fondi pensione non si sono sviluppati, e non si svilupperanno, perchè le risorse finanziarie potenzialmente disponibili vengono utilizzate per un altro istituto la cui funzione potenziale, almeno in via teorica, è del tutto simile.

Tuttavia il sistema del TFR è lungi dall'essere ottimale: esso rappresenta infatti un'ottima modalità di finanziamento per le imprese che ottengono fondi rilevanti a un costo nullo o negativo, ma un pessimo investimento per i lavoratori che sulle somme accantonate ottengono un rendimento dell'1,5 per cento annuo aumentato dello 0,75 per cento dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ciò significa che il rendimento reale massimo non può superare l'1,5 per cento nell'ipotesi, del tutto irrealistica, di un'inflazione pari a 0; mentre, qualora l'inflazione fosse pari al 6 per cento, il rendimento reale sarebbe nullo. Poichè dal 1972 al 1985 l'aumento percentuale del costo della vita è sempre stato superiore al 6 per cento, in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

termini reali l'investimento nel TFR ha prodotto una perdita, e solo negli ultimi anni i lavoratori hanno potuto salvare il potere d'acquisto dei loro accantonamenti. Va inoltre ricordato che in caso di crisi aziendali, fallimenti, prepensionamenti, ecc., il TFR è la prima vittima degli accordi tra imprese e sindacati, sicchè in molti casi i lavoratori non percepiscono nessuna liquidazione o una liquidazione decurtata.

Nella tavola 2 allegata sono esposti alcuni dati relativi al rendimento del TFR confrontato con le variazioni dei salari, dei prezzi e con il rendimento medio (lordo) dei BOT. Dai dati emerge con evidenza la penalizzazione cui è sottoposta questa forma rilevante, e potenzialmente molto importante per l'economia, di risparmio forzato.

A queste considerazioni va aggiunto che il sistema attuale rappresenta una modalità particolarmente inefficiente di allocazione del risparmio che rimane vincolato presso l'impresa in cui il lavoratore è occupato, senza che il mercato possa svolgere la sua funzione di selezione delle priorità in base ai rendimenti attesi.

Esistono quindi - ci sembra - tutte le premesse, logiche, economiche e politiche per un superamento dell'istituto del TFR e per una diversa e più razionale utilizzazione delle risorse ad esso destinato. È per queste ragioni ed in base a queste considerazioni che in questa proposta di legge si prevede che il flusso futuro del TFR gradualmente venga utilizzato per la costituzione di fondi pensione che raccolgano il risparmio dei lavoratori per investirlo a lungo termine secondo convenienze strettamente economiche.

Si noti che in 10 anni, ipotizzando credibili tassi di crescita delle retribuzioni lorde, l'ammontare delle risorse investite nei nostri fondi pensione potrebbe superare i 400.000 miliardi di lire attuali: se si vuole porre su basi di realtà, di credibilità e fattibilità concreta, l'intero dibattito sulle privatizzazioni, sul potenziamento e la funzionalità dei mercati finanziari, sulla stabilizzazione a lungo termine del debito pubblico, sulla riduzione dei tassi di interesse reali, per non parlare poi delle promesse ed

impegni a proposito della cosiddetta «democrazia economica», la nostra ipotesi e la nostra proposta appaiono ineludibili.

Nè va trascurato il fatto che la costituzione di fondi pensione di tale rilevanza determinerebbe un'interesse oggettivo al funzionamento dei mercati finanziari da parte di lavoratori e sindacati, e quindi un incentivo alla modifica e alla trasformazione di culture e atteggiamenti tradizionali.

Chiarita l'entità e la natura dei benefici si tratta a questo punto di valutare quali possano essere i costi per le imprese e per il bilancio pubblico dell'operazione prospettata.

Per quanto riguarda le imprese, una valutazione può essere compiuta attribuendo alle somme che attualmente affluiscono al TFR un rendimento ipotetico pari a quello dei BOT ridotto del rendimento teorico previsto per legge per lo stesso TFR; ne risulta un costo pari (oggi) al 6-7 per cento che quasi si dimezza considerata l'esistenza di un'aliquota fiscale Irpeg + Ilor di circa il 47 per cento, e che si annulla se si ragiona - come sarebbe corretto - in termini reali considerando quindi gli effetti dell'inflazione (che svaluta il valore dei debiti delle aziende). Dato un flusso annuo dei fondi TFR pari a lire 24.000 miliardi nel 1990 si tratterebbe quindi al massimo di cifre valutabili intorno ai 7-800 miliardi che potrebbero essere facilmente restituiti al sistema delle imprese attraverso una fiscalizzazione di oneri sociali, una riduzione di aliquote, ecc. (È superfluo ricordare che ambedue gli interventi sono previsti nelle nostre proposte di riforma fiscale). Occorre tuttavia precisare che questa valutazione del costo per le imprese è limitata ad un solo anno, mentre in realtà il costo tenderà a crescere (anche se a tassi decrescenti) negli anni successivi dal momento che, successivamente all'inizio della riforma, ogni anno verrà meno per l'impresa la possibilità di dedurre dai costi aziendali la rivalutazione legale dei fondi TFR attualmente prevista, e relativa ad accantonamenti complessivi crescenti nel tempo, anno dopo anno. A tale maggior costo corrispondono tuttavia minori esborsi (cre-

scenti nel tempo) per le indennità di fine rapporto effettivamente versate ai lavoratori che abbandonano l'azienda, sicchè entro alcuni anni la situazione tornerebbe in equilibrio. Ciò potrebbe suggerire di collegare una eventuale fiscalizzazione compensativa (che dovrebbe a rigore riferirsi agli oneri previdenziali) alle nuove assunzioni effettuate dalle imprese per un certo numero di anni. A tal fine è prevista una apposita delega al Governo (articolo 24). Va ancora tenuto presente che una riforma pensionistica che riuscisse ad allungare (volontariamente o meno) l'età pensionabile ridurrebbe automaticamente i costi della riforma per il sistema delle imprese e le esigenze di compensazione tramite fiscalizzazione.

Per quanto riguarda il settore pubblico, il ragionamento è molto simile: attualmente lo Stato e gli altri enti pubblici versano i contributi per il trattamento di fine rapporto all'Enpas ed altri enti similari (Inadel, ecc.); gli enti incassano i contributi, li amministrano e successivamente liquidano i trattamenti di fine rapporto. L'onere aggiuntivo per il settore pubblico deriva dal fatto che attualmente sono gli enti (e quindi indirettamente il bilancio pubblico) a beneficiare dei maggiori rendimenti effettivi rispetto al rendimento predeterminato per legge; con la costituzione di fondi pensione i beneficiari di tale differenza sarebbero alla fine i dipendenti. Ne deriva la necessità di una emissione di titoli di Stato pari al valore degli accantonamenti diminuito dell'importo corrispondente alla rivalutazione del TFR; complessivamente il maggior fabbisogno può esser valutato in circa lire 300 miliardi; ma in sostanza si tratta essenzialmente di una partita di giro.

Ne va dimenticato che una caratteristica fondamentale dei fondi pensione che vengono qui proposti e che facilita di molto le possibilità di una loro concreta realizzazione, consiste nel fatto che le somme destinate al TFR sono già oggi esenti da ogni prelievo fiscale e contributivo, sicchè - a differenza di altre proposte che vengono avanzate e per le quali, è bene sottolinearlo ancora, non esistono spazi e disponibilità né finanziarie né fiscali, la nostra ipotesi

non comporterebbe oneri per il bilancio (se non indirettamente e in misura moderata, come si è chiarito più sopra).

In concreto la proposta prevede:

la possibilità da parte di qualsiasi soggetto che disponga dei capitali necessari (il capitale minimo non può essere inferiore a lire 5 miliardi) e dei requisiti di onorabilità previsti nelle leggi vigenti, di costituire società di gestione di fondi pensione cui viene attribuita la gestione dei fondi stessi. In altre parole non esistono riserve per la gestione di fondi pensione a favore di nessun soggetto pubblico o privato (articoli 1 e 7);

l'unico vincolo previsto all'attività delle singole società di gestione è rappresentato da una norma *antitrust* che stabilisce che nessun fondo possa detenere più del 10 per cento dei capitali complessivi investiti in fondi pensione. La norma è assolutamente necessaria per evitare comportamenti collusivi, anzichè concorrenziali, tra i diversi fondi, e l'acquisizione di posizioni dominanti che non potrebbero che tradursi in un danno per gli investitori (lavoratori) (articolo 10);

a partire dall'anno di entrata in vigore della riforma si prevede che gli importi maturati a titolo TFR vengano versati in due successive scadenze semestrali in conti correnti intestati ai singoli lavoratori dipendenti, aperti presso aziende e istituti di credito (articolo 3). È tuttavia previsto che il nuovo sistema vada a regime gradualmente, in tre anni. Vengono anche unificati i criteri che regolano l'entità e le modalità del trasferimento degli attuali fondi TFR nei fondi pensione (articolo 3); ne deriva (indirettamente) l'equiparazione dei trattamenti fiscali relativi;

presso ogni società per azioni con numero di addetti superiore a 50 è istituito un "comitato di gestione di Fondi TFR" composto: da un rappresentante delle organizzazioni sindacali presenti nell'azienda o da persona da esse indicata; dal direttore finanziario o dal direttore generale della società; da un membro del collegio sindacale. Compiti del comitato sono quelli di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aprire i conti a nome dei dipendenti presso le banche e di disporre il trasferimento dei fondi su tali conti. Ma soprattutto di scegliere il Fondo pensione (cioè la società di gestione) cui trasferire le disponibilità versate a nome dei dipendenti: data la sua delicatezza e rilevanza tale decisione va assunta all'unanimità; in questa scelta il comitato può avvalersi di consulenti specializzati (articoli 4 e 5);

per le imprese con meno di 50 addetti le funzioni del Comitato di gestione sono svolte da appositi comitati di gestione provinciali costituiti per ciascuna categoria di lavoratori e composti: da un rappresentante sindacale; da un rappresentante della Banca d'Italia; e da un esperto finanziario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (articolo 4);

ciascun lavoratore mantiene tuttavia il diritto, su sua richiesta, a non avvalersi dell'opera dei comitati aziendali o provinciali e di provvedere direttamente alla scelta del fondo in cui investire i propri accantonamenti (articolo 6);

i comitati di gestione e i singoli lavoratori possono liberamente decidere di cambiare la scelta relativa al fondo in cui investire, e anche di disinvestire da un fondo per trasferire i capitali in un altro fondo che viene ritenuto migliore; tuttavia, in quest'ultimo caso, per evitare problemi di stabilità al sistema dei fondi, data la loro natura di investitori a lungo termine è previsto: *a*) che in ogni caso, una volta effettuata la scelta a favore di un fondo, le somme versate non possano essere ritirate prima di tre anni; *b*) che la restituzione delle somme avvenga nella misura del 25 per cento l'anno (articoli 5 e 6);

i membri dei comitati di gestione sono responsabili nei confronti dei lavoratori dipendenti secondo le regole del mandato (articolo 4) e devono periodicamente comunicare per iscritto ai singoli lavoratori i motivi delle scelte compiute, i rendimenti ottenuti e ogni altra informazione utile al lavoratore per decidere se continuare ad avvalersi del fondo prescelto (articolo 4); le organizzazioni sindacali sono tenute a rammentare periodicamente ai lavoratori, me-

dante inserzioni sulla stampa, il loro diritto a non avvalersi dell'opera dei comitati di gestione (articolo 6);

la gestione dei fondi è effettuata dalle società di gestione. Nel comitato di gestione di ciascun fondo è previsto che un terzo dei componenti sia nominato dai sindacati confederali tra persone esperte di problemi e gestione finanziaria al fine di garantire un controllo diretto sull'uso di risorse che sono di proprietà dei lavoratori (articolo 9);

i controlli, le regole di comportamento e la vigilanza dei fondi sono affidati alla Consob e alla Banca d'Italia sulla falsariga di quanto previsto dalla legge sulle società di intermediazione mobiliare (SIM), rendendo più stringente la tutela degli interessi dei partecipanti alla trasparenza, alla correttezza e alla stabilità dei fondi (articoli 8-17);

è prevista la costituzione di uno speciale Fondo nazionale di garanzia dei gestori dei fondi, in modo da rafforzare la tutela degli investitori e del sistema (articolo 21);

l'investimento nel fondo può dare diritto o alla percezione della somma maturata, o viceversa ad un versamento periodico equivalente; è previsto in ogni caso un rendimento minimo pari a quello attuale dei fondi TFR (articolo 19);

il diritto alla percezione del capitale o della rendita sorge dopo che dall'inizio del programma di investimento sia trascorso un periodo non inferiore a quello minimo per la maturazione di una pensione Inps, e in ogni caso non prima che il lavoratore sia andato effettivamente in pensione. Le uniche possibilità di ottenere una liquidazione anticipata (di parte) delle somme investite riguardano l'ipotesi di malattia grave e di acquisto della casa di abitazione (articolo 6). Il semplice trasferimento da un lavoro ad un altro non dà diritto alla liquidazione maturata; tale innovazione si giustifica sia perchè sembra opportuno recuperare e rafforzare la natura previdenziale dell'istituto e la sua funzione di accumulare risparmio a lungo termine, sia per non complicare senza necessità la gestione dei fondi stessi, a scapito dei rendimenti collettivi;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i fondi possono effettuare investimenti in ogni settore senza alcun vincolo, salvo quelli derivanti dalle regolamentazioni di Consob e Banca d'Italia in relazione alla necessità di minimizzare i rischi e di assicurare la trasparenza;

è inoltre prevista la possibilità di accesso a questa forma di investimento di tutti i cittadini, anche non lavoratori dipendenti, a parità di condizioni e di impegni. Le regole, attualmente differenziate di determinazione dei versamenti e di calcolo delle prestazioni, vengono unificate per tutti i lavoratori e per tutti gli investitori nei fondi (articolo 20);

il regime fiscale dei fondi prevede la deducibilità degli accantonamenti da parte delle imprese, e l'esenzione da ogni imposta, sui redditi o patrimoniale, dei proventi ottenuti dai fondi e in essi capitalizzati. Viceversa i prelievi dai fondi sono tassati in via ordinaria: nel caso della scelta della percezione di una pensione integrativa, essa contribuirà a determinare la base imponibile aggiungendosi agli altri redditi dei contribuenti; nel caso in cui invece si

optasse per la erogazione *una tantum* (liquidazione), il regime previsto consiste nella tassazione dell'intero importo con l'aliquota Irpef corrispondente all'importo medio della liquidazione riferito al periodo di maturazione, aumentata di 2 punti al fine di incentivare la scelta a favore della pensione integrativa (articolo 22);

viene inoltre prevista: *a*) una modifica dell'attuale regime di tassazione delle rendite, specificando che l'abbattimento del 60 per cento a fini fiscali non si applica qualora esse siano state costituite con somme dedotte dal reddito imponibile (articolo 22); *b*) la soppressione per il futuro della deducibilità a fini Irpef dei premi di assicurazione sulla vita (articolo 22); *c*) l'assoggettamento ai contributi sociali delle somme versate in casse o fondi aziendali (articolo 23). Tali modifiche si giustificano in quanto la costituzione dei fondi pensione fornisce sia a tutti i cittadini che agli intermediari, ampie (e sufficienti) possibilità di accantonamenti di risparmio in esenzione fiscale, sicchè ogni duplicazione di agevolazioni appare non giustificata.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 1.

CARATTERISTICHE DEL FUNZIONAMENTO DEL TFR NEI PRINCIPALI SETTORI

	Settore privato	Stato e Aziende autonome	Enti locali e USL
1. ENTE EROGATORE	INPS	ENPAS	INADEL
2. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI	Dopo 15 giorni	Dopo un anno	Dopo un anno
3. CONTRIBUZIONE:			
3.1. Base calcolo	100% stipendio annuo	80% stipendio annuo	80% stipendio annuo
3.1.1. di cui I.I.S.	Inclusa	Incluso solo 1.080.000	Inclusa
3.2. Misura contribuzione:			
3.2.1. Dipendente	-	2.50% [2.0% (a)]	2.50% [2.0% (a)]
3.2.2. Amministrazione ...	7,41%	7.10% [5.68% (a)]	3.60% [2.88% (a)]
4. PRESTAZIONE:			
4.1. Base calcolo	Retribuzione annua	80% ultimo stipendio ragguagliato ad anno	80% emolumenti ultimi 12 mesi di servizio
4.1.1. di cui I.I.S.	Inclusa	Solo 1.080.000	Inclusa
4.2. Misura prestazioni	1/13.5 Retribuzione annua + 1.5% + 0.75% tasso inflazione per ciascun anno	1/12 base calcolo	1/15 base calcolo per anni servizio
4.3. Aliquota	7.41%	6.67%	5.33%
5. TRATTAMENTO FISCALE	100	74	59

(a) Calcolata sul 100%.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 2.

CONFRONTO TRA IL RENDIMENTO DEL TFR, LE VARIAZIONI DEI PREZZI,
DELLE RETRIBUZIONI, E IL RENDIMENTO MEDIO DEI BOT (%)

ANNI	Variazione retribuzioni lorde <i>pro-capite</i>		Variazione prezzi al consumo	Rendimento TFR 0,75% (variaz. dei prezzi al consumo) (+ 1,5%)	Rendimento lordo medio BOT
	A (amm. pubbl.)	B (altri settori)			
1981	+ 30	+ 22	+ 18	+ 15	20
1982	+ 14	+ 16	+ 17	+ 14	19
1983	+ 14	+ 16	+ 15	+ 12	18
1984	+ 12	+ 13	+ 11	+ 10	15
1985	+ 8	+ 10	+ 9	+ 8	14
1986	+ 6	+ 8	+ 6	+ 6	11
1987	+ 10	+ 7	+ 4,7	+ 5	11
1988	+ 11	+ 8	+ 5	+ 5,3	11
1989	+ 6	+ 7	+ 6	+ 6	13
1990	+ 16	+ 7	+ 6,5	+ 6	12

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Istituzione di fondi pensione)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le società di gestione di fondi pensione iscritte all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 7 sono autorizzate ad istituire fondi pensione.

Art. 2.

(Disciplina del trattamento di fine rapporto)

1. L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2120. - *Disciplina del trattamento di fine rapporto.* - I prestatori di lavoro subordinato nei settori pubblico e privato hanno diritto ad un trattamento di fine rapporto (TFR). Tale trattamento è calcolato sommando per ciascun mese di servizio una quota pari ad un dodicesimo della retribuzione annua divisa per 13,5. Si computano come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. In tutti i casi in cui una quota parte dell'accantonamento a titolo di TFR sia a carico del prestatore di lavoro, detta quota, ferma restando la retribuzione annua complessiva spettante al prestatore stesso, è posta a carico del datore di lavoro».

2. Alle somme già accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la disciplina fiscale, nonché quella relativa all'incremento annuale del trattamento vigenti alla predetta data.

Art. 3.

(Trasferimento degli importi maturati a titolo di TFR)

1. Gli importi maturati nei mesi lavorativi precedenti a favore dei lavoratori dipendenti a titolo di TFR sono trasferiti dai datori di lavoro ogni primo di marzo e di settembre di ciascun anno in conti correnti, denominati «conti pensione», intestati ai singoli lavoratori dipendenti, accesi presso aziende ed istituti di credito.

2. I conti pensione di cui al comma 1 sono aperti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a cura dei comitati di gestione fondi pensione di cui all'articolo 4.

3. I lavoratori dipendenti intestatari dei conti pensione di cui al comma 1 possono utilizzare le disponibilità degli stessi esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal primo di marzo del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Nei due anni precedenti si applica il seguente regime:

a) il primo di marzo del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro trasferiscono sui conti pensione un importo pari ad un terzo di quanto maturato dal lavoratore dipendente nel bimestre precedente;

b) il primo di settembre dello stesso anno di cui alla lettera a) i datori di lavoro trasferiscono sui conti pensione un importo pari ad un terzo di quanto maturato dal lavoratore dipendente nel semestre precedente;

c) il primo di marzo e di settembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro trasferiscono sui conti pensione un importo pari a due terzi di quanto maturato dal lavoratore dipendente nei semestri precedenti.

Art. 4.

(Comitati di gestione fondi pensione)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società per azioni che impieghino più di cinquanta lavoratori dipendenti, nonché le amministrazioni e gli enti pubblici istituiscono un «comitato di gestione fondi pensione» di seguito denominato «comitato di gestione», stabilendone, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e con il concorso delle rappresentanze sindacali, la durata e le modalità di funzionamento.

2. Il comitato di gestione di cui al comma 1 è composto da tre membri così scelti:

a) un esponente delle rappresentanze sindacali presenti nella società, amministrazione o ente pubblico, o altra persona dalle stesse rappresentanze designata;

b) il direttore finanziario della società ovvero, in sua assenza, altra persona svolgente analoghe mansioni o il direttore generale;

c) il presidente del collegio sindacale; per le amministrazioni e gli enti pubblici, un membro designato dalla Corte dei conti.

3. Per le società per azioni che impieghino meno di cinquanta lavoratori dipendenti, nonché per tutti gli altri datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, le funzioni del comitato di gestione di cui al comma 1 sono svolte da un «comitato provinciale di gestione fondi pensione», di seguito denominato «comitato provinciale di gestione».

4. I comitati provinciali di gestione sono istituiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e restano in carica tre anni. Presso ciascuna provincia è istituito un comitato di gestione per ogni sindacato nazionale di categoria. Con gli stessi decreti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce, in conformità alle disposizioni della presente legge, le modalità di funzionamento dei comitati provinciali di gestione e le indennità, a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, spettanti ai mem-

bri. I comitati provinciali di gestione sono composti da tre membri così designati:

a) un esponente delle rappresentanze sindacali designato dai sindacati nazionali di categoria o altra persona dalle stesse designata;

b) un esperto scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra persone di specifica esperienza e professionalità in materia economica e finanziaria; nel decreto di nomina si terrà conto del possesso di detti requisiti;

c) un esperto designato dalla Banca d'Italia.

5. Nell'ambito della stessa provincia è ammessa la partecipazione a più comitati provinciali di gestione.

6. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 5, i comitati di gestione ed i comitati provinciali di gestione si riuniscono almeno due volte l'anno.

7. Per l'espletamento dei propri compiti:

a) i comitati di gestione si avvalgono dei locali messi a disposizione delle rappresentanze sindacali dai datori di lavoro;

b) i comitati provinciali di gestione si avvalgono di appositi locali messi a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. I membri dei comitati di gestione e dei comitati provinciali di gestione rispondono verso i lavoratori dipendenti secondo le regole del mandato.

9. I comitati di gestione ed i comitati provinciali di gestione entro trenta giorni dalle date indicate al comma 1 dell'articolo 3 comunicano ai lavoratori i motivi delle scelte compiute, i rendimenti ottenuti ed ogni altra informazione utile per decidere se continuare ad avvalersi del fondo o dei fondi prescelti.

Art. 5.

(Funzioni dei comitati di gestione)

1. Le disponibilità dei conti pensione di cui all'articolo 3 sono trasferite a cura delle aziende ed istituti di credito depositari, in

nome e per conto dei lavoratori dipendenti titolari dei conti correnti stessi, su disposizione dei comitati di gestione, o dei comitati provinciali di gestione, ovvero dei lavoratori stessi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6, entro quindici giorni dall'accredito in conto degli importi di cui allo stesso articolo 3, comma 1, a società di gestione di fondi pensione iscritte all'albo di cui all'articolo 7 per la sottoscrizione di quote di fondi pensione. Ove i comitati di gestione, ovvero i comitati provinciali di gestione, non inviino alcuna comunicazione all'azienda o istituto di credito depositario, le disponibilità sono trasferite a cura del depositario stesso alla o alle stesse società di gestione di fondi pensione del semestre precedente.

2. I comitati di gestione ed i comitati provinciali di gestione scelgono le società di gestione a cui trasferire le disponibilità di cui al comma 1 valutandone la professionalità ed i risultati della gestione. Essi possono disporre di trasferire i fondi per i quali sono competenti anche a più di una società di gestione di fondi pensione. La scelta della o delle società di gestione è sempre deliberata all'unanimità.

3. Nella scelta della società di gestione di fondi pensione i comitati di gestione ed i comitati provinciali di gestione possono avvalersi della consulenza di società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, aziende ed istituti di credito autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare.

4. I consulenti di cui al comma 3 non possono in alcun caso consigliare ai comitati di gestione ovvero ai comitati provinciali di gestione di avvalersi dei servizi di società di gestione di fondi pensione alle quali siano, direttamente o indirettamente, collegati da rapporti di gruppo, e comunque in ogni caso in cui essi abbiano un interesse conflittuale con gli obiettivi dei suddetti comitati, a meno che non abbiano comunicato per iscritto i propri rapporti con la società di gestione di fondi pensione e specificato, ove necessario, la natura e l'estensione del proprio interesse.

5. I membri dei comitati di gestione ovvero dei comitati provinciali di gestione che per una determinata operazione abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello del comitato devono darne notizia per iscritto agli altri membri specificandone la natura e l'estensione ed astenersi da ogni deliberazione in ordine alla stessa operazione.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è punita con la sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Le sanzioni sono disposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Consob, sentita la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dagli stessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione. I membri dei comitati decadono immediatamente dalla carica.

7. I fondi trasferiti devono obbligatoriamente rimanere in giacenza presso le società di gestione di fondi pensione prescelte per almeno tre anni. Successivamente alla scadenza di detto termine, i comitati di gestione, i comitati provinciali di gestione ovvero i lavoratori stessi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6 hanno diritto ad ottenere, per il contestuale trasferimento ad altra società di gestione, lo smobilizzo graduale dell'investimento effettuato, ivi compresi i frutti della gestione così come determinati ai sensi dell'articolo 19, nella misura del 25 per cento annuo delle quote complessivamente sottoscritte. Le somme derivanti dallo smobilizzo degli investimenti devono essere immediatamente riversate sui conti pensione di cui all'articolo 3 al fine della sottoscrizione di quote di fondi pensione.

8. Le aziende ed istituti di credito depositari di cui all'articolo 3, comunicano, entro quindici giorni, ai singoli intestatari dei conti pensione di cui allo stesso articolo 3 le società di gestione di fondi pensione a cui i fondi sono stati trasferiti indicandone gli importi nominali, le quote sottoscritte e le eventuali disponibilità di conto corrente non utilizzate.

Art. 6.

(Diritti dei singoli lavoratori dipendenti)

1. I singoli lavoratori dipendenti che non intendono avvalersi dell'opera dei comitati di gestione, ovvero dei comitati provinciali di gestione, possono disporre autonomamente che le giacenze dei conti pensione di cui all'articolo 3 siano trasferite a società di gestione di fondi pensione da essi stessi individuate.

2. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, almeno sessanta giorni prima della più vicina data di accredito sul conto pensione degli importi maturati a titolo di TFR, i singoli lavoratori dipendenti comunicano, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al comitato di gestione, ovvero al comitato provinciale di gestione competente, la propria volontà di non avvalersi dell'opera del comitato stesso. Contestualmente, e con le stesse modalità, i lavoratori dipendenti comunicano detta intenzione anche alle aziende o istituti di credito presso i quali sono accesi i conti pensione ad essi intestati indicando la o le società di gestione dei cui fondi pensione intendono sottoscrivere le quote e l'ammontare degli importi relativi. Le aziende ed istituti di credito compiono gli atti necessari al fine di far sottoscrivere ai lavoratori dipendenti le quote del o dei fondi pensione prescelti.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 e le istruzioni in esse contenute sono valide sino a revoca.

4. Le organizzazioni sindacali tramite appositi comunicati stampa da pubblicarsi su almeno due quotidiani a diffusione nazionale entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 3, comma 1, rammentano ai lavoratori dipendenti la possibilità di non avvalersi dell'opera dei comitati di gestione, ovvero dei comitati provinciali di gestione.

5. Il prestatore di lavoro che abbia sottoscritto quote di uno o più fondi pensione per almeno otto anni può chiedere la liquidazione anticipata delle quote del o dei fondi pensione sottoscritti, in misura non superiore al 70 per cento, a condizione

che la richiesta sia giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato da atto notarile.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Consob, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, detta con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni integrative ed attuative del presente articolo, nonchè dell'articolo 5.

Art. 7.

(Società di gestione di fondi pensione)

1. L'esercizio dell'attività di gestione di fondi pensione è riservato a società di gestione di fondi pensione. Le società di gestione di fondi pensione possono svolgere esclusivamente le attività previste dalla presente legge.

2. Le società di gestione di fondi pensione devono essere iscritte in un apposito albo istituito presso la Consob.

3. La Consob autorizza l'esercizio dell'attività di gestione di fondi pensione e dispone l'iscrizione all'albo delle società, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto e del regolamento del fondo di cui all'articolo 9 alle disposizioni della presente legge:

a) la società deve essere costituita nella forma di società per azioni, deve comprendere nella denominazione sociale le parole «società di gestione di fondi pensione» ed avere sede legale nel territorio dello Stato; il capitale sociale deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere interamente versato e non inferiore a lire 5 miliardi;

b) gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti muniti di poteri di rappresen-

tanza devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; gli stessi soggetti devono altresì possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo periodo, e c) della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero avere esercitato funzioni analoghe presso amministrazioni ed enti pubblici.

c) i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati o dei procuratori ed nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

d) i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata, ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera b); ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dal presidente, dagli amministratori e dai direttori generali.

4. La Consob stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 2, gli elementi informativi che deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato e le modalità di svolgimento dell'istruttoria. La Consob comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate.

5. Le società iscritte all'albo non possono partecipare al capitale di altre società e non possono emettere valori mobiliari diversi dalle azioni con voto non limitato.

6. Le società di gestione di fondi pensione possono conferire la gestione materiale del fondo a società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con

proprie disposizioni generali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lo schema tipo del contratto. All'attività di gestione svolta dalle società di intermediazione mobiliare per conto di società di gestione di fondi pensione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4, 11, commi 2, 3, 4 e 6, 13, comma 1, lettere *b)* e *c)* e 16, commi 1, 2 e 3. La società incaricata della revisione contabile e della certificazione del bilancio della società di intermediazione mobiliare effettua la revisione contabile del fondo pensione gestito e la certificazione del rendiconto del fondo medesimo. Alle violazioni effettuate dalle società di intermediazione mobiliare si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1. La Consob e la Banca d'Italia modificano i regolamenti e le altre disposizioni da esse emanati ai sensi della stessa legge in conformità di quanto disposto con il presente comma.

Art. 8.

(Partecipazione al capitale delle società di gestione di fondi pensione)

1. A tutti coloro che partecipano in una società di gestione di fondi pensione in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. La Consob può altresì avvalersi nei confronti delle società di gestione di fondi pensione dei poteri di cui all'articolo 4-bis dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, come modificato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dà immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia. I soggetti di cui al primo periodo devono sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione della partecipazione, protocolli di autonomia gestionale, utilizzando appositi modelli stabiliti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, e astenersi da qualsiasi

comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione sana e prudente della società ovvero che possa indurre la società medesima ad una condotta non coerente con le disposizioni di cui alla presente legge. Copia dei protocolli deve essere inviata alla Consob, alla Banca d'Italia ed alla società partecipata contestualmente alle comunicazioni di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni. I soci che, essendovi tenuti, non hanno inviato i protocolli di autonomia nei modi e nei termini previsti dal presente comma, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci della società di gestione di fondi pensione e può essere proposta anche dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Si considerano appartenenti al gruppo della società di gestione di fondi pensione i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, controllano la società di gestione di fondi pensione, ne sono controllati ovvero sono controllati dagli stessi soggetti che controllano la società di gestione di fondi pensione. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina, le società di gestione di fondi pensione devono comunicare alla Consob ed alla Banca d'Italia le variazioni intervenute nella composizione

dei propri organi sociali e le sostituzioni dei direttori generali e dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza. Entro lo stesso termine le sostituzioni comportanti modifiche dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *d*), devono essere comunicate alla Consob ed alla Banca d'Italia. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è punita a norma dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

*(Istituzione e regolamento
del fondo pensione)*

1. Ogni società di gestione di fondi pensione iscritta all'albo è autorizzata ad istituire un fondo pensione.

2. Il fondo pensione è istituito dalla società gerente con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

3. Il regolamento stabilisce:

a) la denominazione e la durata del fondo, comunque non inferiore a 40 anni;

b) la banca incaricata del regolamento delle operazioni disposte dalla società per la gestione del fondo. La banca stessa, presso la quale devono essere depositati i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide, deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito appositamente autorizzati dalla Banca d'Italia;

c) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;

d) gli organi e i criteri per la scelta e la ripartizione degli investimenti: un terzo dei componenti tali organi è nominato su proposta dei sindacati confederali tra persone in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *b*);

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del fondo;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico del partecipanti per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote;

h) i giornali sui quali dovrà essere pubblicato mensilmente il valore unitario della quota di partecipazione.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce la misura massima delle commissioni di gestione applicate dalla società di gestione di fondi pensione, nonché degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote.

5. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, stabilisce la misura minima del tasso di interesse da applicare ai conti pensione di cui all'articolo 3, nonché quella massima delle commissioni applicabili su detti conti dalle aziende ed istituti di credito depositari.

6. Gli interessi maturati su ogni singolo conto pensione di cui all'articolo 3 sono utilizzati in misura non superiore al 10 per cento del totale, al fine della costituzione di uno speciale capitolo di spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da utilizzare per la corresponsione ai membri dei comitati provinciali di gestione delle indennità previste all'articolo 4, comma 4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare con decreto legislativo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella medesima, disposizioni integrative del presente comma.

Art. 10.

(Funzionamento del fondo pensione)

1. Il fondo pensione costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio

della società di gestione di fondi pensione e da quelli dei partecipanti.

2. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente. Sulle quote di partecipazione non sono ammesse azioni dei creditori dei lavoratori intestatari.

3. Le quote di partecipazione ai fondi pensione, tutte di egual valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi. I certificati devono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

4. Le quote di fondi pensione non possono in nessun caso formare oggetto di attività di sollecitazione del pubblico risparmio. La violazione della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, come sostituito dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

5. Il controvalore di ogni singolo fondo pensione, rilevato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), non può superare il 10 per cento del controvalore totale dell'insieme dei fondi pensione. Il raggiungimento del suddetto limite massimo comporta il divieto di emettere nuove quote e di ricevere versamenti. La Consob pubblica semestralmente sul proprio bollettino i dati inerenti alle quote di mercato possedute da ciascun fondo.

Art. 11.

(Gestione del fondo pensione)

1. La società di gestione di fondi pensione provvede, nell'interesse dei sottoscrittori delle quote, agli investimenti, alle alienazioni ed alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti i titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo pensione, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione.

2. La società di gestione di fondi pensione investe in valori mobiliari ed in attività immobiliari le somme versate dai comitati di gestione e dai comitati provinciali di

gestione, nonché quelle versate direttamente dai lavoratori ai sensi dell'articolo 6. La società gerente risponde verso i partecipanti per la gestione secondo le regole del mandato.

3. Ai fini della presente legge i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori mobiliari.

4. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono con regolamento da emanarsi di intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le operazioni che le società di gestione di fondi pensione possono effettuare ed i limiti di investimento del patrimonio del fondo pensione. Detti limiti sono fissati tenendo tra l'altro conto:

- a) della concentrazione dei rischi;
- b) della proporzione tra attività mobiliari ed immobiliari;
- c) della proporzione tra valori mobiliari ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati e valori mobiliari non ammessi.

5. È vietato l'investimento in azioni emesse dalla società gerente, nonché in titoli emessi da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione.

6. L'investimento in azioni emesse da società controllanti è ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale della società controllante e le suddette azioni non potranno esercitare il diritto di voto.

Art. 12.

(Scritture contabili)

1. In aggiunta alle scritture contabili prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione di fondi pensione deve redigere:

- a) il libro giornale del fondo pensione, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di

rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo pensione;

c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo pensione;

d) mensilmente, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo pensione.

2. Il rendiconto della gestione, la relazione ed i prospetti trimestrali sono depositati ed affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data di redazione, nelle sedi della società di gestione di fondi pensione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali ed agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I prospetti mensili sono depositati presso la sede della società di gestione di fondi pensione e pubblicati sul quotidiano a tiratura nazionale indicato nel regolamento. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese.

3. I sindaci della società di gestione di fondi pensione, anche individualmente, e gli amministratori ed i sindaci della banca depositaria riferiscono senza indugio alla Consob ed alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società stessa e nella gestione del fondo pensione.

Art. 13.

(Regole di comportamento)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) le regole di comportamento applicabili alle società di gestione di fondi pensione, nonchè ogni altra disposizione da

osservare al fine di prevenire o comunque regolare le ipotesi di conflitto di interessi; tali regole dovranno, tra l'altro, ispirarsi all'obiettivo di garantire:

1) l'autonomia decisionale degli organi e dei dirigenti delle società di gestione di fondi pensione;

2) l'introduzione di un regime di incompatibilità all'assunzione delle cariche di amministratore, direttore generale e dirigente della società di gestione di fondi pensione volto ad assicurare l'indipendenza degli stessi e, in ogni caso, che gli organi e i dirigenti delle suddette società agiscano nell'esclusivo interesse dei partecipanti al fondo e non operino in nessun caso a vantaggio proprio o di terzi;

3) l'esecuzione delle negoziazioni aventi ad oggetto valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati per il tramite di intermediari autorizzati;

b) i limiti all'investimento dei fondi pensione in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la società di gestione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, nonché in titoli oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, svolta dai medesimi soggetti collegati;

c) i limiti all'investimento in immobili di proprietà del gruppo cui appartiene la società di gestione ai sensi dell'articolo 8;

d) i modi ed i termini della comunicazione alla Consob stessa da parte delle società di gestione di fondi pensione delle operazioni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) lo schema tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi pensione ed i criteri di valutazione delle attività mobiliari ed immobiliari che li compongono, nonché i criteri di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote.

2. Nell'esercizio della vigilanza la Consob approva il regolamento del fondo pensione e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilità rispetto ai criteri generali da essa stessa predeterminati, d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 14.

(Regole di capitalizzazione e di liquidità)

1. La Banca d'Italia, con proprio regolamento da emanarsi d'intesa con la Consob e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità di cui le società di gestione di fondi pensione devono essere permanentemente in possesso, anche con riferimento alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio delle stesse società.

2. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, la Banca d'Italia stabilisce altresì:

a) le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle società di gestione di fondi pensione;

b) le modalità di investimento del capitale delle società di gestione di fondi pensione e le operazioni ammesse;

c) le modalità con le quali le società di gestione di fondi pensione devono comunicare le informazioni necessarie per l'elaborazione delle statistiche finanziarie.

Art. 15.

(Revisione e certificazione del bilancio)

1. La contabilità della società di gestione di fondi pensione e del fondo pensione sono soggette a revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società incaricata provvede altresì alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione di fondi pensione e del rendiconto del fondo pensione, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975.

2. La Consob e la Banca d'Italia possono richiedere alla società di revisione incaricata della revisione e certificazione del bilancio tutte le notizie e le informazioni occor-

renti per l'adempimento delle proprie funzioni. Alla medesima società può essere demandata, su incarico ed a spese della società di gestione di fondi pensione, la verifica della conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche di cui all'articolo 12.

3. La banca depositaria controlla, ad ogni liquidazione mensile, che le operazioni disposte dalla società siano conformi alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni delle autorità di vigilanza.

Art. 16.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle società di gestione di fondi pensione iscritte all'albo e sulla gestione dei fondi pensione è esercitata dalla Consob per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari e degli altri investimenti e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale.

2. Nell'esercizio della vigilanza la Consob e la Banca d'Italia possono:

a) chiedere alle società di gestione di fondi pensione la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno la facoltà di chiedere l'esibizione di tutti gli atti ed i documenti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

3. La Banca d'Italia e la Consob non possono eccepire reciprocamente il segreto di ufficio. Si applica l'articolo 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modifiche ed integrazioni.

4. In ogni caso le società di gestione di fondi pensione sono tenute a comunicare, mediante lettera raccomandata alla Consob ed alla Banca d'Italia, gli atti indicati all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini ivi stabiliti, nonchè le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale.

5. Le società di gestione di fondi pensione sono soggette, anche per l'attività del fondo pensione, alla disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorchè non abbiano emesso titoli quotati in borsa.

Art. 17.

(Provvedimenti cautelari - Sanzioni - Decadenza)

1. Il Presidente della Consob, o chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, può disporre in via di urgenza, con provvedimento motivato, sentita la Banca d'Italia, la sospensione cautelare dall'albo, per un periodo non superiore a sessanta giorni, delle società di gestione di fondi pensione in ordine alle quali sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi irregolarità di gestione ovvero di gravi violazioni di legge o di regolamento o disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza, nonchè in ogni caso in cui lo richieda la tutela dei diritti dei sottoscrittori delle quote e del pubblico risparmio.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, immediatamente esecutivi, devono essere trasmessi contestualmente alla loro adozione al Ministro del tesoro che li approva, pena la decadenza, entro tre giorni dall'adozione stessa.

3. La sospensione cautelare comporta come unici effetti:

a) il divieto di emettere nuove quote o di ricevere nuovi versamenti;

b) il divieto di eseguire operazioni aventi ad oggetto il patrimonio del fondo pensione diverse da quelle di ordinaria amministrazione o comunque finalizzate alla conservazione del patrimonio.

4. In caso di accertata irregolarità di gestione ovvero di accertata violazione di legge o di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza, il Ministro del tesoro, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni, previa contestazione degli addebiti alle società di gestione di fondi pensione e tenuto conto delle deduzioni presentate dalle stesse nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica con decreto motivato la sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Nei casi più gravi, il Ministro del tesoro, con la stessa procedura, può disporre, su proposta della Consob o della Banca d'Italia ed a cura della prima, la sospensione dall'albo per un periodo da due mesi ad un anno della società di gestione di fondi pensione.

5. Qualora le irregolarità o le violazioni accertate abbiano carattere di eccezionale gravità ovvero nel caso in cui siano state accertate gravi perdite patrimoniali della società di gestione di fondi pensione o del fondo pensione ed in tutti i casi in cui lo richiede la tutela dei diritti dei sottoscrittori delle quote e del pubblico risparmio, il Ministro del tesoro, su proposta formulata d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo pensione e la contestuale cancellazione dall'albo della società stessa. La decadenza è comunque pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della società di gestione di fondi pensione. Con il provvedimento di cancellazione il Ministro del tesoro nomina un commissario preposto alla tutela ed alla conservazione del patrimonio gestito. Il commissario può richiedere informazioni alla Consob ed alla Banca d'Italia nonché ad ogni altro pubblico ufficiale. Tali informazioni devono essere rese entro trenta giorni dalla richiesta. Il commissario può altresì richiedere alla Consob ed alla Banca

d'Italia di effettuare indagini specifiche nell'ambito dei poteri attribuiti alle suddette autorità. Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori, i sindaci e i soci della società. Il commissario si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Entro tre mesi dalla pronuncia di decadenza il Ministro del tesoro, sentite la Consob e la Banca d'Italia, dispone la prosecuzione della gestione del fondo pensione a cura di altra società di gestione di fondi pensione.

6. La società di gestione di fondi pensione è soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Delle violazioni accertate e delle sanzioni applicate viene data pubblicità, a spese del soggetto interessato, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 1. Avverso i provvedimenti che irrogano le sanzioni è data facoltà di opposizione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, la Consob, sentiti gli amministratori della società, fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente il termine, il Ministro del tesoro, su proposta della Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo pensione e la contestuale cancellazione dall'albo della società stessa.

Art. 18.

(Disposizioni penali)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 200 milioni chiunque, senza essere iscritto all'albo, usa la denominazio-

ne di società di gestione di fondi pensione o esercita l'attività di gestione di fondi pensione. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili di proprietà del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

2. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, società di gestione di fondi pensione, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società fiduciarie e società di intermediazione mobiliare.

Art. 19.

(Rendimento delle quote del fondo pensione)

1. Al momento della maturazione del diritto alla pensione per raggiunti limiti di età, la società di gestione di fondi pensione versa sul conto pensione di competenza del lavoratore dipendente un importo pari al maggiore tra il valore della somma delle quote sottoscritte così come indicato nell'ultimo prospetto mensile di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*) e il valore nominale dei versamenti effettuati presso ciascun fondo pensione rivalutati ad un tasso annuo costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

2. Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 1 per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

3. L'eventuale differenza negativa tra il valore della somma delle singole quote ed il valore nominale rivalutato dei versamenti è a carico delle singole società di gestione di fondi pensione e non può in nessun caso essere imputato ai fondi pensione.

4. Ciascun fondo pensione risponde unicamente per le quote da esso emesse ed i versamenti ricevuti.

5. Le somme di cui al comma 1 sono versate sul conto pensione, entro 30 giorni dal momento della maturazione del diritto, a cura delle società di gestione di fondi pensione. Esse sono immediatamente a disposizione del titolare del conto corrente.

6. Le disposizioni previste dai commi dall'1 al 5 si applicano anche al caso di cui all'articolo 5, comma 7.

7. In luogo di un unico versamento l'avente diritto può stipulare con la società di gestione di fondi pensione un contratto che gli dia diritto ad un versamento periodico equivalente.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISVAP stabilisce le disposizioni integrative del comma 7, ivi compresi gli schemi tipo di contratto.

Art. 20.

*(Lavoratori autonomi
e imprenditori individuali)*

1. I lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali possono sottoscrivere quote di fondi pensione emesse da società di gestione da essi stesse prescelte in misura pari ad un dodicesimo del reddito imponibile dichiarato nella dichiarazione annuale dei redditi diviso per 13,5.

2. Al fine di cui al comma 1 essi devono aprire un conto pensione presso un'azienda o istituto di credito in cui sono versati entro il primo di marzo di ciascun anno gli importi di cui al comma 1. Le sottoscrizioni sono effettuate per il tramite dell'azienda o istituto depositario.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 5, commi 7 e 8, 6, commi 6, 7 e 18.

Art. 21.

(Fondo nazionale di garanzia)

1. È istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei diritti vantati dai

sottoscrittori delle quote di fondi pensione nei confronti delle società di gestione di fondi pensione.

2. Il Ministro del tesoro, su proposta della Consob, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le modalità di organizzazione e di funzionamento del fondo, nonché la misura del contributo delle società di gestione di fondi pensione e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del fondo stesso.

3. Il fondo risponde integralmente per i diritti vantati dai sottoscrittori. L'intervento del fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza della società di gestione di fondi pensione.

4. L'adesione al fondo è obbligatoria per le società di fondi pensione. I contributi al fondo sono a carico delle medesime società e non possono in nessun caso essere imputati ai fondi pensione gestiti.

Art. 22.

(Disposizioni tributarie)

1. I fondi pensione non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi da capitale percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta.

2. I proventi della partecipazione ai fondi non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, fino al momento della percezione.

3. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis - *(Aliquota trattamenti di pensione)*. - 1. I trattamenti di fine rapporto erogati in unica soluzione dai fondi pensione di cui alla presente legge sono imponibili con l'aliquota corrispondente

all'importo che risulta dividendone l'ammontare per il numero degli anni nei quali è stato effettuato l'accantonamento ivi comprese le frazioni di anno superiori al semestre. L'aliquota così calcolata è aumentata di 2 punti percentuali. Si applicano le detrazioni di imposta di cui agli articoli 12 e 13 divise per dodici e moltiplicate per il numero di anni suddetto. I trattamenti erogati dai fondi pensione nella forma di rendita vitalizia concorrono a formare il reddito del percipiente ai sensi dell'articolo 46».

4. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta salvo che siano state costituite con somme dedotte dal reddito imponibile del soggetto che le ha costituite».

5. La lettera *m*) dell'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa. Essa continua ad applicarsi ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Disposizioni previdenziali)

1. Le somme versate o accantonate dal datore di lavoro o dal lavoratore a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali allo scopo di erogare prestazioni integrative, previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari rientrano nella base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

2. Sulle somme di cui al comma 1 versate o accantonate prima della data di entrata in vigore della presente legge non si fa luogo a recupero di contributi.

Art. 24.

(Fiscalizzazione di contributi previdenziali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda la riduzione di parte dei contributi di previdenza e assistenza sociale relativi a dipendenti assunti, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, tra persone in cerca di prima occupazione, in modo da compensare, anche parzialmente, l'incremento del costo di lavoro derivante dall'attuazione dell'articolo 3. La riduzione dei contributi continua ad applicarsi anche in seguito all'assunzione del lavoratore da parte di altro datore di lavoro. Nell'esercizio della delega, sia ai fini dell'inizio della decorrenza della riduzione contributiva, che della sua entità si dovrà tener conto anche degli effetti sui costi aziendali dell'eventuale innalzamento dell'età pensionabile.

Art. 25.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.